



COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA

Provincia di Piacenza

Allegato 5

**RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO NEL
CAPOLUOGO – VIA T.A. EDISON snc. (lotto nr. 2 – palazzetto volley e relativi spazi accessori)**

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

1- Oggetto

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in gestione dell'impianto sportivo comunale sito nel capoluogo – Via T.A. Edison snc (lotto nr. 1 – campi da calcio e relativi spazi accessori meglio individuati nell'allegato planimetrico) e identificati catastalmente al C.T. foglio 20 mappali 60 – 848 – 938 – 962

2- Durata

La durata prevista per l'affidamento della gestione gratuita è di _____ anni. Decorso il termine di durata contrattuale, il rapporto sub-concessorio si intenderà cessato *ipso facto* e non ulteriormente rinnovabile, senza necessità di disdetta anticipata. Pertanto, alla scadenza e, comunque, alla cessazione a qualsiasi titolo, il bene ritornerà automaticamente nella giuridica disponibilità dell'Amministrazione con ogni trasformazione, miglioria, addizione e accessione ad esso apportate, e dovranno risultare liberi da persone e/o cose e in buono stato di manutenzione e di messa a norma. A tal fine sarà redatto verbale in contraddittorio con il gestore nel corso del quale il Comune verificherà lo stato delle aree ed indicherà gli eventuali ripristini necessari, quantificandone anche il valore, con diritto a rivalersi sulla cauzione per detti importi, ivi incluse le spese tecniche ed ogni altro danno che dovesse derivare dall'impossibilità totale o parziale di utilizzo del bene medesimo.

3 - Obiettivi generali

Gli impianti sportivi comunali rispondono alla necessità di effettuare attività sportiva con finalità agonistiche o di normale esercizio fisico, gli impianti medesimi sono altresì utilizzabili per consentire lo svolgimento di iniziative con finalità sociali e aggregative che richiedono ampi spazi.

Nel rispetto di dette destinazioni, la gestione dovrà caratterizzarsi come attività complessa ed articolata, finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. organizzazione di iniziative sportive proposte direttamente dal concessionario volte sia alla promozione che alla divulgazione della pratica sportiva (manifestazioni, gare, corsi e scuole sportive destinate a tutte le fasce di età);
2. supporto organizzativo e tecnico ad iniziative sportive organizzate o richieste da soggetti diversi;

3. partecipazione nell'organizzazione di interventi sportivi in accordo con le istituzioni scolastiche e l'amministrazione comunale.

4 - Gestione ordinaria degli impianti

La gestione ordinaria degli impianti deve espletarsi, come indicato nel disciplinare di gestione, nel modo seguente:

Sono a carico del gestore individuato a valle della procedura di selezione:

1. la manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti nonché degli arredi e delle dotazioni concesse in uso che a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riportano in seguito;
 - la manutenzione dei campi da gioco con relative operazioni di cura e mantenimento del terreno (innaffio, sfalcio, concimazione, tracciamento delle linee di gioco ecc.) con apposite attrezzature procurate a spese del concessionario;
 - la potatura di alberi e siepi posti all'interno e nelle pertinenze dell'impianto concesso in uso;
 - la riparazione / rifacimento di pavimenti e rivestimenti dei fabbricati in intonaco, materiale ceramico o lapideo;
 - la riparazione dei manti di copertura e delle lattonerie;
 - la tinteggiatura periodica dei locali e delle parti in ferro (infissi, pali, cancellate, parapetti, torri faro e relative scale/mancorrenti);
 - la riparazione / sostituzione di serramenti interni ed esterni comprese le vetrate e le serrature;
 - la riparazione / sostituzione di sanitari, relative rubinetterie e parti accessorie (tubazioni, rompigitto, sifoni, griglie, scarichi, saracinesche, sfiati, galleggianti, guarnizioni ecc.) nonché le opere di protezione degli impianti dal gelo;
 - la riparazione / sostituzione di impianti elettrici e relativi dispositivi di compendio (apparecchiature di illuminazione, interruttori, punti presa, impianti citofonici, telefonici ecc.);
 - la riparazione / sostituzione degli arredi e delle attrezzature
2. la manutenzione straordinaria e le opere di rinnovamento che il Concessionario si è impegnato ad eseguire attraverso la propria offerta tecnica – economica. Tali interventi garantiti da apposita fidejussione secondo le modalità previste nel bando, dovranno essere effettuate secondo le scansioni temporali individuate nell'ambito della procedura di individuazione del contraente
3. I servizi necessari al mantenimento in uso della struttura che a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riportano in seguito:
 - servizio di pulizie ad ogni uso dell'edificio, che comprenda tutti gli ambienti utilizzati;
 - servizio di pulizie settimanali indipendentemente dall'uso dell'impianto e delle aree pertinenti;
 - servizio di pulizie annuale a fondo da effettuarsi prima dell'inizio della stagione sportiva;
 - servizio di pulizia periodica di coperture, gronde, pluviali, caditoie, griglie;

- servizi di espurgo e pulizie degli scarichi, dai lavandini, docce e w.c.;
- servizi di sgombero della neve;
- servizio di verifica periodica degli impianti elettrici con particolare riferimento ai salvavita / interruttori magnetotermici;
- servizio di verifica periodica dei dispersori di terra di compendio all'impianto elettrico;
- servizio di verifica periodica dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche se esistenti;
- servizio di verifica periodica della linea vita;

4. I seguenti oneri:

- assicurazione dello stabile e responsabilità civile verso terzi;
- intestazione e pagamento di tutte le utenze (gas, luce, acqua, telefono, tassa/canone rifiuti, ecc.);
- installazione e manutenzione defibrillatore;

5. ottemperanza, per quanto di competenza, a tutte le prescrizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e alla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

Tutte le attività necessarie all'espletamento degli obblighi di cui al presente articolo, potranno essere effettuati indistintamente sia da personale dell'affidatario, sia da ditte esterne, fatto salvo il rispetto di tutte le norme di legge vigenti relative al personale, alla sicurezza sul lavoro, alla prevenzione infortuni ed al pagamento di eventuali oneri contributivi e previdenziali.

Il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al Comune ogni anomalia delle strutture concesse in uso che possa pregiudicarne il corretto uso.

5 - Uso degli impianti

Gli impianti sportivi possono essere utilizzati dai seguenti soggetti, secondo le disposizioni che seguono:

- **direttamente dal concessionario** senza limitazione di tempi ed orari. Il concessionario deve comunque garantire il rispetto delle norme di sicurezza nell'uso degli impianti;
- **dall'Amministrazione Comunale** concedente per lo svolgimento di iniziative sportive, sociali e culturali in tempi ed orari preventivamente concordati col concessionario al fine di non compromettere il calendario di allenamenti, tornei, campionati e altre iniziative sportive in programma. L'accesso all'impianto ed ai servizi che il concessionario è tenuto a prestare è a titolo gratuito in numero massimo di 2 accessi/anno;
- **dalle istituzioni scolastiche del Comune.** Nel corso dell'anno scolastico l'uso è da intendersi gratuito e dovrà seguire un calendario annuale concordato tra concessionario e istituzioni scolastiche;
- **da terzi** (società sportive, associazioni operanti nel territorio, privati, ecc.) che ne richiedano l'uso per le finalità di cui al precedente articolo 2. Il soggetto affidatario è tenuto a riservare prioritariamente alle realtà sportive insediate sul territorio comunale l'utilizzo degli impianti applicando tariffe concordate con l'Amministrazione Comunale.

L'amministrazione comunale e le istituzioni scolastiche hanno il diritto di utilizzare gratuitamente gli impianti

per un massimo di 2 volte l'anno, con un preavviso di 15 giorni. L'uso degli impianti è subordinato alla programmazione ed ai calendari previsti dal concessionario.

Il concessionario, per gli usi di cui al presente articolo è tenuto ad espletare le seguenti prestazioni:

1. apertura, chiusura e custodia degli impianti;
2. supporto tecnico nell'uso degli impianti e delle attrezzature da utilizzare;
3. presenza degli operatori necessari abilitati alla prevenzione incendi.

In caso di danneggiamenti alla struttura, agli impianti ed alle attrezzature, il Concessionario è autorizzato a richiedere il pagamento di una somma equivalente al costo della riparazione o al prezzo di acquisto, qualora il danneggiamento non renda possibile la riparazione. Eventuali altri danni, causati dalla impossibilità dell'uso dell'impianto o delle attrezzature, sono di esclusiva risoluzione tra il concessionario e l'utilizzatore dell'impianto.

6 - Responsabilità nell'uso degli impianti

Il concessionario è tenuto a rispettare e far rispettare il patrimonio comunale ed ha l'obbligo di risarcimento di ogni eventuale danno. L'Amministrazione Comunale può rivalersi anche sulle garanzie prestate.

Il concessionario può usare gli impianti per effettuare le attività di seguito riportate:

1. attività sportiva: allenamenti, corsi, stages, campionati, riunioni ecc.;
2. attività amministrative e sociali;
3. ogni altro tipo di attività compatibile con le finalità e gli obiettivi di cui al precedente articolo 3;

Il concessionario può disporre delle seguenti fonti di finanziamento riferibili all'uso dell'impianto, fatto salvo il principio secondo cui la concessione d'uso non consente l'utilizzo a scopo di lucro:

1. incassi derivanti dalla partecipazione di pubblico a partite di campionati o incontri sportivi diversi;
2. sponsorizzazione di iniziative sportive;
3. esposizione di cartelli e striscioni pubblicitari all'interno e all'esterno degli impianti in concessione;
4. contributi pubblici e privati;
5. quote associative e di iscrizione a corsi e ad attività sportive;
6. quote di utilizzo temporaneo degli impianti da parte di soggetti pubblici e privati.

Tutte le entrate derivanti dallo sfruttamento economico dell'impianto devono essere integralmente utilizzate a beneficio dell'impianto stesso ovvero per iniziative di diffusione della pratica sportiva sul territorio comunale.

7 - Attività sportiva

Il concessionario deve annualmente presentare all'amministrazione comunale il progetto delle attività di promozione e diffusione della pratica sportiva. In particolare, il progetto deve indicare:

1. elenco dei corsi destinati ai cittadini residenti nel comune. Tale prospetto deve indicare anche gli orari, i costi per l'utenza e le fasce di età cui sono destinati;
2. elenco dei campionati che interessano il concessionario;
3. programma degli allenamenti;
4. altre iniziative da attuarsi nel corso dell'anno.

8 - Somministrazione di alimenti e bevande

Come previsto al Punto 14.4 della delibera del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008, in concomitanza con l'attività sportiva può essere esercitata la somministrazione di alimenti e bevande. In tal caso il concessionario dovrà munirsi delle prescritte autorizzazioni, ove necessario.

9 - Ulteriori responsabilità. Copertura assicurativa e Garanzie

Ogni responsabilità derivanti dallo svolgimento della attività in relazione all'uso e alla gestione degli impianti è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del concessionario.

Il Comune resta del tutto estraneo ai rapporti verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal concessionario ed ad ogni pretesa di azione al riguardo.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale che sarà impiegato nella gestione, sono a totale carico del concessionario che ne è il solo responsabile.

Il concessionario è tenuto a garantire la copertura assicurativa a tutti gli utenti degli impianti. Il concessionario è inoltre tenuto a verificare la regolarità della posizione assicurativa di tutti coloro che a qualunque titolo usufruiscono degli impianti stessi.

A copertura dei rischi del servizio Il Concessionario provvede alla stipula di una idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e operai, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, rivalutazione e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per tutti i danni, non espressamente esclusi, involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta comprese tutte le operazioni e attività, preliminari e conseguenti, accessorie, collegate, sussidiarie, complementari causate o derivanti dal godimento della concessione.

Massimale Rct di almeno € 2.500.000,00 per sinistro.

Deve essere compresa anche la garanzia Rco nei termini di seguito indicati: massimali € 2.500.000 per sinistro con limite per persona di € 2.500.000,00:

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- ai sensi degli arti 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a tenere indenne la Contraente dalle somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché dagli

importi richiesti a titolo di maggior danno dal danneggiato e/o dai suoi aventi diritto;

- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto l) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.

Le garanzie di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono inoltre operanti:

- in conseguenza di involontaria violazione delle disposizioni inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., in esse ricomprese la mancata o ritardata adozione di atti e provvedimenti obbligatori, salvo il caso di dolo del Legale Rappresentante o in relazione a fatti connessi ad involontaria violazione della previgente normativa in materia di sicurezza;
- in relazione alla responsabilità civile personale dei soggetti titolari delle funzioni, delegabili o non delegabili, inclusi i soggetti delegati, di seguito elencate: a) Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi, b) Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione, con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;
- in conseguenza di danni sofferti da terzi e prestatori di lavoro come precedentemente definiti, ivi inclusi gli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti;
- tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o da Enti similari ai sensi dell'art. 14 della Legge n°222 12/06/84 e s.m.i. o di altre similari vigenti disposizioni.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erranee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL.

Tale polizza deve inoltre prevedere le seguenti estensioni:

- RC Personale: la responsabilità civile personale degli Amministratori, del Segretario, di tutti i dirigenti e dipendenti e delle persone non dipendenti che svolgono attività per conto della Contraente/Assicurata e/o delle quali debba rispondere.
- cose in consegna e custodia: la responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato. Tale garanzia sarà prestata con il limite di indennizzo di € 100.000,00;

- proprietà e conduzione di beni immobili, fabbricati, reti e impianti, aree e terreni: la responsabilità civile derivante da proprietà, conduzione, custodia, concessione amministrativa, uso e manutenzione, ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione e ampliamento di fabbricati comprese tensostrutture, terreni, impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi;
- rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Monticelli d'Ongina;
- Garanzia Ricorso Terzi di almeno € 500.000,00.

Il Concessionario stipula altresì una polizza "Incendio a primo rischio assoluto" per un valore di € 50.000,00; tale polizza deve inoltre prevedere le seguenti estensioni:

- rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Monticelli d'Ongina;
- Garanzia Ricorso Terzi di almeno € 500.000,00

Le polizze assicurative saranno consegnate al Comune prima della stipula del contratto.

Prima della sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà altresì costituire una cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo comunque il risarcimento del maggior danno. La cauzione dovrà essere pari al 10% del valore della gestione complessivamente intesa, come evincibile nell'ambito della relazione tecnica ed economico-finanziaria presentata dall'affidatario.

Tale cauzione dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia, comunque sia stata costituita, deve prevedere espressamente, da parte del garante, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale. Dovrà inoltre essere previsto quale foro competente esclusivo in caso di controversie tra assicuratore e beneficiario quello di Piacenza.

La fideiussione dispiegherà comunque i propri effetti fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

10 - Inadempimento, risoluzione e recesso

Nel caso di inosservanza da parte del concessionario di obblighi o condizioni previsti nella presente, il

responsabile del servizio inoltra apposita diffida ad adempiere, assegnando un preciso termine. Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte del concessionario. Decorso inutilmente il termine prefissato, fermo restando il suo diritto all'applicazione delle penalità convenzionalmente stabilite, il Comune potrà ordinare al concessionario l'immediata sospensione dell'uso degli impianti, facendo salva l'automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1546 c.c. nei casi seguenti:

1. per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili al concessionario;
2. per inadempimenti nell'espletamento dei servizi che formano oggetto del rapporto convenzionale reiterati per due volte nel corso della durata della convenzione;
3. in caso di interruzione del servizio causato da inadempimento del concessionario.

Il Comune, fatti salvi gli eventuali maggiori danni, può rivalersi sulla cauzione a copertura delle eventuali spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o a terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento del concessionario.

È fatto salvo il diritto di recesso del Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La volontà di recesso dovrà essere comunicata dal responsabile del servizio al concessionario previa motivata delibera della giunta comunale.

11 - Agibilità degli impianti

Il concessionario, prima dell'inizio di qualsiasi attività, sportiva e non, deve munirsi delle prescritte autorizzazioni per l'agibilità degli impianti. Deve curare tuttavia che l'impianto sia sempre conforme a tutte le discipline previste dal CONI inerenti all'esercizio delle attività sportive ivi praticate.

12 - Controversie

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione della presente convenzione è preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, viene devoluta all'autorità competente.

13- Spese e documentazione

Il concessionario deve presentare ai fini della stipula della convenzione la seguente documentazione:

1. statuto dell'associazione;
2. elenco dei soci e del consiglio direttivo;
3. numero degli iscritti per anno di nascita;
4. polizze assicurative previste;
5. garanzie definitive previste.

14 - Trattamento Privacy

Il Comune tratterà i dati personali acquisiti per la corretta stipula del contratto, riguardanti le persone coinvolte dell'impresa aggiudicataria, per le sole finalità di gestione del rapporto e successiva

conservazione per scopi amministrativi.

Il Titolare del trattamento è Comune di Monticelli d'Ongina - Sindaco Gimmi Distante – via Cavalieri di Vittorio Veneto 2 – 29010 Monticelli d'Ongina (Pc) - tel 0523820449 int. 1 – e-mail: segreteria.monticelli@sintranet.it
PEC comune.monticelli@sintranet.legalmail.it

Il Comune ha nominato responsabile Protezione Dati Galli Data Service Srl (Ref: Dott. Gregorio Galli) – Strada della Viggioletta, 8 – 29121 Piacenza (PC) – P.IVA/CF: 01690860331 - Tel: 0523.1865049 – Pec: gallidataservicesrl@pec.it - Email: dpo@gallidataservice.com. Le finalità del trattamento riguardano esclusivamente l'espletamento delle procedure amministrative obbligatorie per legge (liceità del trattamento art. 6 paragrafo 1 lettera e).

Finalità e base giuridica del trattamento I dati personali raccolti sono trattati nell'ambito della gara di appalto e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti. Il trattamento è svolto per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Durata della conservazione I dati raccolti sono conservati in modo permanente dalla conclusione della procedura.

Destinatari dei dati I dati possono essere comunicati nell'ambito di eventuali richieste di accesso. I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto dell'Amministrazione, ad esempio per i servizi di assistenza informatica, sono Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni. I dati non sono trasmessi fuori dall'Unione Europea. Diritti dell'interessato L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali. Può esercitare tali diritti rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo

L'interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

15 - Disposizioni Finali e Rinvio

Il concessionario deve tenere sollevato e indenne il Comune da qualsiasi pretesa o azione degli utenti e dei terzi per danni a persone o cose comunque dipendenti alla gestione degli impianti oggetto del presente contratto. Si dà atto che non sussistono rischi di interferenza e che, pertanto, non si rende necessaria la predisposizione di apposito DUVRI ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 81/2008.

Qualora a seguito delle verifiche, risulti che l'aggiudicatario non sia in possesso dei requisiti generali e particolari richiesti, lo stesso decadrà dall'aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento del danno

Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di procedura, accertata in sede di verifica comporta, per il dichiarante, non solo la decadenza immediata dei benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa, ma anche l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm..

Si avverte che il mancato rispetto degli adempimenti previsti a carico dell'aggiudicatario, prima della stipula

del contratto, comporta la decadenza dell'aggiudicazione che si riterrà non avvenuta. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in caso di revoca o decadenza dell'aggiudicazione, di aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria finale.

Per qualsiasi controversia connessa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di concessione, sarà competente esclusivamente il Foro di Piacenza.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e ai regolamenti vigenti in materia.

Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al responsabile del procedimento: Arch. Gian Luca Fumi - Servizi Tecnici al Patrimonio - tel. 0523.820441 (int. 4-1), e-mail: lavori-pubblici@comune.monticelli.pc.it , pec: comune.monticelli@sintranet.legalmail.it